



**MODELLO 231 DI ARTSANA S.P.A.**

---

**PARTE SPECIALE – M –**

**Reati di contrabbando**

**CAPITOLO M.1**

**M.1.1. I reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies, D. Lgs. 231/2001)**

Il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, oltre ad apportare alcune modifiche al codice penale, è intervenuto direttamente sul Decreto, apportandovi modifiche, tra cui l'introduzione dell'art. 25-sexiesdecies (**"Reati di Contrabbando"**).

Al fine di assicurare una corretta comprensione della presente Parte Speciale da parte di tutti i Destinatari del presente Modello, vengono di seguito descritte le fattispecie astrattamente rilevanti.

<p><b>Art. 282 D.P.R. n. 43/1973 – Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali</b></p>	<p><i>Tale fattispecie punisce chiunque:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16 («Le merci possono attraversare la linea doganale soltanto nei punti stabiliti.»);</i></li> <li>- <i>scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;</i></li> <li>- <i>è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere</i></li> <li>- <i>od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;</i></li> <li>- <i>asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;</i></li> <li>- <i>porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;</i></li> <li>- <i>detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.</i></li> </ul>
<p><b>Art. 284 D.P.R. n. 43/1973 – Contrabbando nel movimento marittimo delle merci</b></p>	<p><i>Tale fattispecie punisce il capitano che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;</i></li> <li>- <i>trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;</i></li> <li>- <i>trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;</i></li> </ul>

**MODELLO 231 DI ARTSANA S.P.A.**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</li> <li>- trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione:</li> <li>- ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.</li> </ul> <p>Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p>
<p><b>Art. 286 D.P.R. n. 43/1973 – Contrabbando nelle zone extra-doganali</b></p>	<p>Tale fattispecie punisce chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.</p>
<p><b>Art. 287 D.P.R. n. 43/1973 – Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali</b></p>	<p>Tale fattispecie punisce chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.</p>
<p><b>Art. 288 D.P.R. n. 43/1973 – Contrabbando nei depositi doganali</b></p>	<p>Tale fattispecie punisce il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.</p>
<p><b>Art. 291 D.P.R. n. 43/1973 – Contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea</b></p>	<p>Tale fattispecie punisce chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti</p>
<p><b>Art. 292 D.P.R. n. 43/1973 – Altri casi di contrabbando</b></p>	<p>Tale fattispecie punisce chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.</p>
<p><b>Art. 295 D.P.R. n. 43/1973 – Circostanze aggravanti del</b></p>	<p>Tale fattispecie punisce la condotta di colui che, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se stesso o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso detti soggetti, ovvero per remunerarli in relazione all'esercizio delle proprie funzioni o poteri. La norma punisce anche colui che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.</p>

## CAPITOLO M.2

### Attività Sensibili nell'ambito dei Reati di Contrabbando

La principale Attività Sensibile, nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale, che la Società ha individuato è la seguente:

- 1) Gestione dei rapporti con le Autorità Doganali;
- 2) Gestione delle attività di logistica in entrata;
- 3) Gestione delle attività di logistica in uscita.

## CAPITOLO M.3

### Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutti i principi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione di condotte idonee a integrare i Reati di Contrabbando.

La Società, anche in quanto certificata AEO (attestazione di "Operatore Economico Autorizzato"), si dota di una serie di presidi a livello procedurale e riceve *audit* periodici da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La Società sensibilizza dipendenti, collaboratori e tutti coloro che operano in nome o per conto della stessa sulle tematiche relative al rispetto delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni stabiliti dalla normativa in ambito doganale.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dalla presente Parte Speciale;
2. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali procedure aziendali interne, nell'ambito di operazioni doganali;
3. agevolare il monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni in ambito

doganale;

4. affidare le attività di trasporto e gli adempimenti doganali solo a soggetti di accertata affidabilità.

Inoltre, la Società si impegna a garantire (anche nel ruolo di dichiarante doganale):

1. il rispetto del divieto di introdurre nel territorio nazionale prodotti esteri in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni previste dalla vigente normativa in materia di contrabbando; l'individuazione dei soggetti deputati a intrattenere rapporti con le Autorità doganali siano previamente individuati e che tali rapporti siano tenuti nell'ottica della massima trasparenza e collaborazione (anche in occasione di audit da parte dell'Autorità);
2. il controllo della correttezza e veridicità della documentazione presentata alle Autorità doganali e la corretta archiviazione stessa;
3. che le responsabilità legate alla circolazione dei prodotti siano espressamente regolate a livello contrattuale con fornitori e clienti;
4. adeguati controlli in relazione ai Fornitori che effettuino in favore della Società attività nell'ambito in oggetto;
5. che l'Organismo di Vigilanza sia informato con nota scritta in caso di accertamenti doganali rilevanti e aggiornato in merito all'esito degli stessi.

#### CAPITOLO M.4

##### Standard di Controllo Specifici

Per le attività relative alla **Gestione dei rapporti con le Autorità Doganali** si faccia riferimento – per quanto di competenza – agli standard di controllo descritti nella Parte Speciale A.

Per le attività relative alla **Gestione delle attività di logistica in entrata; Gestione delle attività di logistica in uscita** si applicano i seguenti Standard di Controllo Specifici:

##### 26) Gestione delle attività di import / export

- a) l'identificazione dei ruoli e responsabilità connesse alle attività di import / export;

- b) verifiche circa l'ottenimento e mantenimento di specifiche autorizzazioni da parte delle Autorità Pubbliche al fine di importare, trasportare, esportare merce, detenerla e stoccarla;
- c) le modalità di verifica sulle procedure di ingresso / uscita della merce che comprendano la verifica della documentazione doganale e di qualsivoglia documento (es. certificato di origine) idoneo a consentirne la trattazione fiscale;
- d) in caso di importazione, verifica della coerenza dell'ordine rispetto a quanto effettivamente importato;
- e) in caso di esportazione, verifica della coerenza dell'ordine rispetto a quanto approntato per la spedizione.

**27) Gestione delle attività di logistica e transito merci**

- a) l'identificazione dei ruoli e responsabilità connesse al processo di logistica in ingresso / in uscita, nonché tra siti della Società (logistica interna);
- b) esistenza di controlli in merito alla conformità quali - quantitativa della merce, con le previste tolleranze, in fase di ricezione della stessa nonché verifica della provenienza e di eventuali trattamenti peculiari connessi (es. agevolazioni fiscali, doganali, ecc.);
- c) la definizione delle modalità di gestione ed accettazione della merce in presenza di anomalie rispetto alla documentazione contrattuale / di supporto (es. condizioni, destinazione d'uso, ecc.);
- d) la tracciabilità in merito alle attività di movimentazione della merce tra i diversi magazzini / siti / depositi della Società (lungo tutto il relativo ciclo produttivo), in linea con la programmazione delle lavorazioni e dei piani di produzione;
- e) la verifica di coerenza sui documenti di trasporto / accompagnatori richiesti ex lege / regolamenti (limitatamente a quanto gestito dalla Società)

## CAPITOLO M.5

### I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche/integrazioni rispetto all'Attività Sensibile in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti all'Attività Sensibile sopra individuata.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



**MODELLO 231 DI ARTSANA S.P.A.**

---

## **CAPITOLO M.6**

### **Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nel separato documento di riepilogo dei flussi informativi adottato dalla Società.